

DAVIDE BATTISTA

97 v. Domenico Sansotta, Rome 00144, Italy
@: davidebattista@sb-ic.com
☎ +39 065262141
Fax +39 0652621441



**OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18-BIS, DEL
D.L.G.S. N. 58/1998 IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI**

Di seguito sono riportate le osservazioni al regolamento in oggetto.

● **ART 8, 2° comma**

La previsione di una polizza assicurativa per i consulenti finanziari introduce elementi di sponsorship con il collocatore ed espone i consulenti finanziari al gravissimo e attuale pericolo di soggezione alle attività di lobby del settore assicurativo.

E' in corso un movimento dell'economia e dei mercati finanziari globali, oltre che europei, che mira ad introdurre con ferma decisione la figura del consulente indipendente nella gestione dei fondi assicurativi, pubblici, bancari o istituzionali in genere, oltre che delle imprese private e dei consumatori. L'Italia, invece, introdurrebbe le compagnie di assicurazione all'interno della professione emergente dell'investment management. Conseguentemente, renderebbe opaca e inadeguata la regolamentazione del mercato finanziario italiano agli occhi degli investitori e dei potenziali investitori nazionali ed internazionali. Si pensi ad es. ad un potenziale investitore corporate - o istituzionale - con l'intenzione di costituire un trust d'impresa che dovrebbe fare affidamento a dei soggetti la cui legittimità dipende, ed è discrezionalmente rinnovata, dalle compagnie di vendita di prodotti assicurativi, finanziari in genere fino a comprendere ovviamente anche mutui e altre forme di debito (!).

Si può verosimilmente ritenere che l'azienda della fattispecie in esempio costituirà il predetto trust in un'altra nazione con un differente ordinamento giuridico (oppure non lo costituirà affatto).

In altre parole, la norma anziché istituire il consulente indipendente, vieterebbe il consulente indipendente.

D'altra parte, la norma va a prevedere una garanzia patrimoniale inutilmente, sia perché il consulente finanziario è probabilmente tra le poche figure in Italia che, fino ad oggi, offre la maggiore garanzia di prestazione: l'allineamento degli interessi con l'investitore/risparmiatore; sia perché le persone "non (...) autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti (...) per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti" - art. 3 Direttiva 2004/39/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In diritto, è agevole enumerare le principali violazioni:

artt. 3 e 41 Cost;

la policy del regolamento Consob in oggetto specie con riferimento ai punti 1,2,3,4, (pag.3, reg. Di attuazione dell'articolo 18-bis, del dlgs n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari, di seguito: RC);

Art.8, 1° comma, lett.d, RC
Art 12, 2° comma, RC;
e molti altri ancora.

E' vero, tuttavia, che continua ad essere spinta dal circuito mediatico la necessità effimera di garanzie patrimoniali personali del consulente nell'ambito della professione di consulente agli investimenti.

Possibili soluzioni

I rilievi su esposti potrebbero essere facilmente conciliati con le esigenze di garanzie patrimoniali richieste dal pubblico nel caso di consulenti finanziari che utilizzino fondi d'investimento per la gestione finanziaria dei propri clienti. Questa circostanza andrebbe esclusa dalla previsione dell'obbligo di polizza di cui all'art. 2. In questo caso infatti sono gli strumenti che offrono le garanzie patrimoniali conformi e necessarie e non la polizza del consulente la cui funzione sarebbe pedissequa, oltretutto contraddittoria.

• ART. 12, 2° comma

Il divieto di ricevere prestazioni da soggetti diversi dal cliente al quale è prestato il servizio appare invero eccessivamente rigido e fonte di sospetti confusi, non razionali o non razionalizzati a danno di tutta la nascente categoria.

Regolati, infatti, i compensi del consulente, gli obblighi della best execution per il consulente e il conflitto di interesse, questa norma colpirebbe irragionevolmente l'uso da parte del consulente di prestazioni di soggetti terzi anche quando queste siano dirette ad accrescere il valore e l'utilità del servizio per il cliente.

In tal modo, danneggierebbe il cliente ed il mercato anziché favorire l'accesso agli scambi.

Possibili soluzioni

Per superare le criticità dell'art.12 esposte, sarebbe sufficiente aggiungere la dicitura: "...qualora non aumentino il valore, l'utilità o la fruibilità del servizio a vantaggio del cliente."

PER SAPERNE DI PIÙ

Richiedi maggiori informazioni a: sb-ic@sb-ic.com

Ringrazio per l'opportunità offerta, per l'attenzione e porgo i miei più

Cordiali Saluti

Giugno 2008

Davide Battista